


TAR CAMPANIA
VIII Sezione
Napoli

Con ordinanza collegiale n. 587/09 depositata il 26.08.09 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli VIII^a sez. nella Camera di Consiglio del 20.07.09 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti contro interessati autorizzando, nelle forme dei pubblici proclami, la notifica di un estratto del ricorso iscritto al r.g. n. 6351/08 proposto dagli insegnanti Correale Emanuele e Ambrosino Aniello contro il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di quest'ultimo prot. n° 3783/3 dell'11.9.08 e l'allegato elenco nominativo in cui d'ufficio il punteggio di bonus del titolo abilitante SSIS attribuito alla classe di concorso A545 migrava alla classe A546 in rettifica delle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento di terza fascia del personale docente ripubblicate in data 24.07.2008 valide per l'a.s. 2008/2009. L'ulteriore impugnativa riguardava la graduatoria per la classe di concorso A545 e in via derivata l'elenco di sostegno AD00 qualora ripubblicati nella parte in cui i ricorrenti venivano (ri)collocati *in peius* e all'occorrenza l'art. 3 co. 2 del d.d.g. dell'amm.ne intimata del 16.03.07 nonchè la tabella allegata di valutazione dei titoli approvata con D.M. n° 27 del 15.03.07, ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto,



connesso e consequenziale con istanza di risarcimento danni, per i seguenti motivi: *Violazione art. 3 co. 4 del d.m. n° 354/98, dell' art. 3 co. 2 del d.d.g. del 16.3.07 e tabella allegata - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità - Violazione degli affidamenti ingenerati, del principio di buon andamento dell'amm.ne - Disparità di trattamento - Perdita di chance occupazionali - Giurisprudenza T.A.R. Campania Napoli II^a sez. sent. n° 2925/06-2927/06, VIII^a sez. sent. n° 9979/07, ordinanze da nn. 2699/07 a 2709/07. L'ordinanza n° 40/09 della Camera di Consiglio depositata il 13.01.09 accoglieva la domanda cautelare. I ricorrenti, in data 19.02.09 attivavano istanza di prelievo per la fissazione d'udienza pubblica. L'amministrazione scolastica resistente ricorreva in appello impugnando la succitata decisione innanzi al Consiglio di Stato con ricorso contraddistinto dal r.g. n° 2816/09. L'ordinanza n° 1979/09 emessa il 21.04.09 dalla VI^a sez. respingeva l'appello. All'udienza di merito fissata il 20.07.09 il Tribunale disponeva l'odierno incumbente istruttorio. Coloro interessati potranno costituirsi nelle forme di legge presso il T.A.R. Campania, Napoli per l'udienza pubblica del 03.02.10.*

Napoli 2 settembre 2009

avv. Roberto Scognamiglio

